

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	1624	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1624	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
TRABUCCHI e BIAGIONI: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e delle province. (2677)	1624	Modifiche alle norme del regio decreto legge 29 giugno 1933 n. 995, concernenti il riordinamento dell'ente morale Alleanza Cooperativa torinese (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (3667)
PRESIDENTE	1624, 1625	1628
DE MARIA, <i>Relatore</i>	1624, 1625	PRESIDENTE
ZACCAGNINI	1624	1628, 1629, 1630
MAGLIETTA	1624	RAPELLI, <i>Relatore</i>
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1624, 1625	1628, 1630
		BETTOLI
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		1629
Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale alleato alle gestioni delle imposte di commercio (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (3668)	1625	SABATINI
PRESIDENTE	1625, 1626	1629
CALVI, <i>Relatore</i>	1625	MAGLIETTA
DRIUSI	1626	1630
MAGLIETTA	1626	DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1626	1630
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		Senatore Angelini Cesare: Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (3639)
		PRESIDENTE
		1627, 1628
		SABATINI, <i>Relatore</i>
		1628
		MAGLIETTA
		1628
		DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>
		1628
		Sui lavori della Commissione:
		PRESIDENTE
		1631
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1636

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pastore.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge e dei disegni di legge all'ordine del giorno della odierna seduta il deputato Albizzati è sostituito dal deputato Di Prisco.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Trabucchi e Biagioni: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle provincie. (2677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Trabucchi e Biagioni: « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle provincie ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la nostra Commissione ha già approvato gli articoli 1 e 2. La discussione fu poi rinviata. L'onorevole De Maria, Relatore, ha presentato un nuovo testo dell'articolo 3.

Ne do lettura:

« Dei proventi destinati al personale un quinto è versato alla Cassa di colleganza, che è istituita in Roma alle dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con il fine di integrare e perequare, secondo criteri da stabilirsi con decreti dell'Alto Commissario, i proventi del personale delle singole categorie interessate ».

L'onorevole De Maria, Relatore, ha facoltà di illustrare il nuovo testo da lui proposto.

DE MARIA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno sull'articolo 3 vi era disparità di pareri e di consensi così che si dovette rinviare la discussione in attesa di una nuova formulazione in quanto era stato giustamente dai colleghi osservato che veniva creata

una cassa con una fisionomia giuridica non determinata e venivano a stabilirsi dei criteri di mutualità non consentiti dalla legge.

Di tale nuova formulazione venni incaricato come Relatore. Ho tenuto presente il criterio informatore della legge ritenendo che per queste prestazioni fatte nell'interesse del cittadino questi possa e debba versare un contributo che deve andare alle categorie interessate che si avvantaggiano di questo provento. Una cassa di conguagli e colleganza era accettata solo per riparare le spequazioni che potevano nascere tra i vari capoluoghi di provincia.

Di questi proventi, secondo la formulazione da me proposta, il 25 per cento deve essere destinato al miglioramento dei servizi sanitari dell'Ente locale attraverso il quale avviene il versamento e del rimanente 75 per cento la maggior parte deve andare al personale tecnico che ha espletato queste mansioni; una certa parte deve andare ad una cassa di colleganza e di conguaglio. Ritengo che a tale cassa di conguaglio dovrebbe essere destinato il 15 per cento. La cassa di conguaglio sarà alle dipendenze dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che controllerà i versamenti e erogazioni.

Di questa disposizione si avvantaggerà anche lo Stato in quanto, in base alla legge delega, doveva essere dato a questo personale un assegno ad *personam* che completasse gli incassi portandoli alla cifra dell'anno 1953-54 che fu un anno fortunatissimo. Ora l'onere che grava sulle casse dello Stato, con la disposizione di cui sopra diminuirà fortemente proprio a causa del conguaglio che avverrà attraverso la cassa.

ZACCAGNINI. La formulazione proposta è indubbiamente molto precisa e non presenta possibilità di incertezze; ritengo però che, per rendere più adeguata la cassa allo scopo che ci si prefigge, occorra elevare l'aliquota destinata alla cassa, portandola al 25 per cento.

MAGLIETTA. Concordo con la proposta Zaccagnini.

DE MARIA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la ripartizione, pur essendo personalmente favorevole al criterio dell'onorevole Zaccagnini.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo non può che ribadire quello che già ha altra volta dichiarato: che cioè si rimette alla Commissione perché la presente proposta di legge investe anche nei suoi principi, altre Amministrazioni dello Stato. Il rappresentante del

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Governo, anche in questo caso, quindi, si rimette alle decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda l'aumento da un quinto ad un terzo si dichiara personalmente favorevole perché deve riconoscere che le sperequazioni tra i vari medici provinciali sono estremamente gravi e se non vi fosse una sufficiente massa di manovra sarebbe impossibile una perequazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dall'onorevole Relatore di cui ho dato testé lettura, con la sostituzione delle parole « un terzo » alle parole « un quinto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

« A decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui al terzo comma dell'articolo 2, sono abrogati gli articoli 42, 43, 61, 62, 88, e 89 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 7, 9, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, le disposizioni della legge 26 settembre 1954, n. 869, per la parte relativa ai medici ed ai veterinari provinciali, ferme restando le disposizioni relative agli agenti di sanità ivi previste, nonché ogni altra disposizione comunque in contrasto con la presente legge ».

Non essendovi emendamenti ed osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

« La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1957 ».

DE MARIA. *Relatore*. Propongo di emendare la data indicata portandola al 31 luglio 1958.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 emendato secondo la proposta dell'onorevole Relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Guadalupi e Berardi:

Nell'approvare la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Trabucchi e Biagioni, dal titolo: « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle province », la Commissione XI (lavoro) impegna l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica a

voler considerare in sede di pratica applicazione della sopraricordata proposta di legge come tra il personale previsto all'articolo 2 sia da comprendere anche quello tecnico e amministrativo che coadiuva nell'espletamento dell'attività previste per i servizi igienici comunali e provinciali i funzionari medici, veterinari e chimici e gli ufficiali sanitari ».

L'onorevole Berardi ha già illustrato l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione perché, come già detto in sede di discussione generale, sia la proposta di legge che l'ordine del giorno investono problemi che esulano dalla competenza dell'Amministrazione sanitaria.

PRESIDENTE. Trattandosi di raccomandazione proporrei di sostituire la parola « impegna » con la parola « invita ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'ordine del giorno con la modificazione da me proposta.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla X Commissione del Senato.

L'onorevole Calvi, Relatore, ha facoltà di svolgere la Relazione.

CALVI, *Relatore*. Il presente disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 7 corrente mese, riguarda la rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

Per tranquillità degli onorevoli colleghi, debbo dire che il disegno di legge in esame è il risultato di una trattativa sindacale nella quale tutte le organizzazioni sindacali compresa anche la C. I. S. N. A. L. si sono trovate d'accordo.

Si tratta, quindi, di un provvedimento gradito ai lavoratori che non comporta oneri per lo Stato poiché si tratta di un fondo speciale.

La legge del 1952 non ha portato alcun beneficio alla categoria; questa legge si propone lo scopo di rivalutare le pensioni della categoria nel senso che attualmente, con i provvedimenti ora in vigore, dopo un minimo di 5 anni di contribuzioni, gli interessati percepiscono il 35 per cento della retribuzione ultima; dopo 40 anni, il massimo: l'80 per cento. Precedentemente, invece, percepivano solo il massimo del 45 per cento.

La contribuzione del 12,45 per cento è elevata al 18 per cento e l'aumento del 5,55 per cento è per il 2 per cento a carico del datore di lavoro e per il 3,55 per cento a carico del lavoratore.

Il contributo viene ripartito come segue: 10 per cento per fondo capitalizzazione e 24 per cento per fondo adeguamento di cui un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro. Con l'aumento del 5,55 per cento e permanendo la divisione come sopra detto non vi è più la proporzione così che risulta il 55 per cento a carico del datore di lavoro ed il 45 per cento a carico del lavoratore.

Il presente disegno di legge si propone inoltre, con gli articoli 6, 7 e 8 di rivalutare le pensioni di quiescenza dal 1° gennaio 1950 che non avrebbero avuto una adeguata rivalutazione.

Altri chiarimenti potranno essere dati, se richiesti, durante l'esame degli articoli.

Non mi resta ora che raccomandare il disegno di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DRIUSSI. Ritengo che tutti i colleghi si renderanno conto dell'opera di giustizia che viene compiuta con questo provvedimento, nei riguardi di una categoria alla quale, tra l'altro, ho anche l'onore di appartenere come funzionario.

Mi auguro che gli onorevoli colleghi vorranno confortare il provvedimento della loro approvazione.

MAGLIETTA. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1952, n. 736, continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il contributo dovuto al «Fondo adeguamento pensioni», di cui all'articolo 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, è stabilito nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.

Esso è per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore.

Entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al primo comma nonché le aliquote di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere variati in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stessa, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(È approvato).

ART. 3.

Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio 1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è determinato applicando le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1952, n. 736, per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

ART. 4.

Le pensioni dirette decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1949 sono integrate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge oppure dalla data di decorrenza della pensione, se posteriore, sino a raggiungere una percentuale della retribuzione, percepita negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo, pari al 32,50 per cento per i primi 5 anni di contribuzione, aumentato dell'1,50 per cento per ogni anno dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°.

(È approvato).

ART. 5.

L'importo annuo della pensione determinato in conformità del precedente articolo 4 in nessun caso può essere superiore all'80 per cento della retribuzione considerata dall'articolo stesso, né inferiore a lire 156.000 annue.

La pensione annua è divisa in 13 quote, di cui una è corrisposta in occasione delle festività natalizie.

(È approvato).

ART. 6.

Le pensioni dirette aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, in base alla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base		Pensione di vecchiaia o di invalidità (da corrispondersi in 13 quote)	
—		—	
	fino a . . L.		
Da L.	1.500	» » . . »	2.499 156.000
» »	2.500	» » . . »	3.499 188.500
» »	3.500	» » . . »	4.999 221.000
» »	5.000	» » . . »	6.499 247.000
» »	6.500	» » . . »	7.999 273.000
» »	8.000	» » . . »	9.999 299.000
» »	10.000	» » . . »	11.999 325.000
» »	12.000	» » . . »	14.999 344.500
» »	15.000	» » . . »	17.999 364.000
» »	18.000	» » . . »	23.999 377.000
» »	24.000	» » . . »	29.999 390.000
» »	30.000	» » . . »	41.999 403.000
» »	42.000 ed oltre		416.000 429.000

(È approvato).

ART. 7.

A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 24, primo comma lettera a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente articolo 6, qualora l'importo così ottenuto risulti più favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti più favorevole, lo stesso continuerà ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilità.

(È approvato).

ART. 9.

Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, il trattamento complessivo di pensione calcolato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge è maggiorato del 5 per cento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (3659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Ri-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

congiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza ».

Il provvedimento è stato approvato dalla X Commissione del Senato.

L'onorevole Sabatini, Relatore, ha facoltà di svolgere la Relazione.

SABATINI, *Relatore*. Non ritengo occorranza molte parole per illustrare il provvedimento.

Avvenivano che lavoratori che avevano partecipato prima ad una forma di assicurazione e poi ad un'altra, non raggiungevano il minimo di rapporto di lavoro per aver diritto alla pensione e che, se passavano da una attività ad un'altra, dovevano rinunciare a tutto il periodo di anzianità di rapporto fino ad aver diritto a questa pensione.

Con il provvedimento sottoposto al nostro esame si tende a coordinare ogni periodo, servendosi anche delle possibilità di contribuzione.

Credo che gli onorevoli colleghi vorranno sicuramente confortare della approvazione un provvedimento che si propone un tale scopo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Concordo nella approvazione del provvedimento sottoposto al nostro esame: voglio soltanto cogliere l'occasione per rinnovare una protesta altre volte fatta come raccomandazione o come preghiera e precisamente per la questione riflettenti la saldatura dei periodi antecedenti fatti con la previdenza sociale e mi riferisco alla Cassa di Previdenza Enti locali. L'I. N. P. S. e la Cassa non si sono ancora messi d'accordo su chi deve pagare i vecchi contributi e su tale questione abbiamo già una volta votato un ordine del giorno.

È assurdo che per una questione di contabilità non si possa risolvere un problema di tale gravità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale*. Abbiamo noi stessi suggerito la formulazione della proposta di legge in esame e l'abbiamo fatto con piacere e facilità in quanto si trattava di istituti da noi sorvegliati. Il problema sollevato dall'onorevole Maglietta riguarda altri dicasteri. Il Governo raccomanda l'approvazione della presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ». (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

Il provvedimento è stato approvato dalla X Commissione del Senato.

L'onorevole Rapelli, Relatore, ha facoltà di svolgere la Relazione.

RAPELLI, *Relatore*. La « Alleanza Cooperativa » è un organismo che deriva dalla fusione di due precedenti organizzazioni che nel 1899 strinsero un patto di alleanza e precisamente la vecchia « Associazione nazionale operai » nata nel 1848 all'epoca del primo Risorgimento e la « Cooperativa ferroviaria ».

Questi due organismi si fusero attraverso un patto che fu chiamato « Patto di alleanza cooperativa torinese ». Avevano patrimoni distinti e avevano soltanto l'esercizio in comune degli spacci; a fine d'anno facevano un bilancio, indi ripartivano gli eventuali utili fra i soci sia dell'uno che dell'altro organismo.

Questa organizzazione subì nel 1923 la violenza dei fascisti che nel 1923 se ne impadronirono e nominarono dei Commissari. L'organismo in seguito a questo sconvolgimento andò in crisi e nel 1927 venne emanato un primo decreto-legge che dava alla organizzazione la qualifica di Ente morale; stabiliva determinate quote dell'Ente morale appartenenti al Comune di Torino, alla Cassa di risparmio di Torino, alla Cassa mutua operai Fiat, alla Banca nazionale del lavoro e all'Istituto di San Paolo di Torino e una somma destinata dagli industriali per la Casa degli operai metallurgici.

Non faccio la storia dell'organismo durante il periodo fascista.

Dopo il fascismo in sede di C. L. N. venne riconosciuto che questa organizzazione era stata il frutto del lavoro soprattutto delle correnti socialiste e comuniste e perciò dagli altri partiti non vennero accampate pretese e vennero nominati due commissari, uno socialista e uno comunista,

I nuovi commissari cercarono di riportare questo Ente morale alla posizione di una cooperativa.

Ad un certo momento la gestione dei due precedenti commissari cessò, gestione che può anche darsi abbia dato luogo a critiche ma, a quanto risulta, gli errori dei commissari sono errori comprensibili e comunque non avevano messo a repentaglio la vita dell'organismo, vita che è precaria come in genere è precaria la vita di tutta la cooperazione del consumo in Italia, soprattutto nelle grandi città perché in Italia essa soffre del sistema di distribuzione delle merci che la rende più difficile del piccolo commercio privato che si basa sull'opera di familiari e può con pagamenti a pronta cassa trovare migliori prezzi.

Il Ministro Vigorelli ritenne nel 1954 opportuno sostituire i due commissari con un vecchio cooperatore di provata capacità, il commendator Bramis che fece opera di miglioramento, convinse parte del personale a chiedere il licenziamento e a trasformarsi in appaltatori dei negozi ed ottenne così dei buoni risultati. Alla sua morte venne nominato commissario un ex operaio organizzatore sindacale che venne poi, per pressioni non venute dagli operai, sostituito da un ex dirigente del tempo fascista il che ha suscitato non poche polemiche ed anche dei miei interventi in sede parlamentare.

Ad un certo momento, per accomodare la cosa anche d'accordo con la Lega delle Cooperative, il Governo ha ottenuto la via libera alla nomina di questo commissario ed ha

presentato il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame.

Il disegno di legge non risolve il problema della natura della organizzazione ma si limita a apportare delle modifiche allo Statuto attuale.

Comunico comunque che ieri sono stato visitato dagli onorevoli Grazia e Miceli i quali mi hanno confermato il loro accordo su questa soluzione.

Anche io mi dichiaro d'accordo e mi auguro solo che il Governo si faccia parte diligente per tenere al più presto le elezioni che non ritengo però possano farsi in questo arroventato clima sindacale torinese attuale e nel momento in cui vi sono le elezioni in sede nazionale.

Concludo quindi pregando i colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTOLI. Concordo con le conclusioni dell'onorevole Rapelli. Riaffermo che per il nostro gruppo, l'Alleanza cooperativa torinese deve tornare ad essere una organizzazione cooperativa quale era prima che il fascismo la snaturasse.

Per una affermazione di principio, ribadiamo quindi questa nostra posizione e la nostra approvazione attuale non significa che da parte nostra si abbandoni questa battaglia.

Per quanto riguarda i dettagli, debbo dire che se avessimo avuto tempo a disposizione avremmo insistito per richiedere che il Consiglio di amministrazione fosse composto in maggioranza assoluta da eletti dai soci; non riusciamo a comprendere i rappresentanti dei consumatori designati dall'Amministrazione provinciale di Torino e dal comune di Torino; comunque, poiché si resta nell'ambito dell'Ente morale è giusto che sia così.

Debbo inoltre osservare che il commissario non fa altro che ripetere un tipo di direzione della « Alleanza » che può richiamarsi soltanto alla tradizione fascista di direzione del movimento cooperativo.

Siamo quindi favorevoli a questo disegno di legge solo perché si arriva ad una normalità democratica e repubblicana e non si debba assistere a Torino a esperimenti di neo-fascismo in merito alla direzione della cooperazione.

SABATINI. Nel dichiarare di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame debbo però osservare che gli spacci della Alleanza cooperativa torinese non esistono soltanto a Torino ma anche in

altre province del Piemonte e quindi la rappresentanza dei consumatori avrebbe dovuto essere allargata anche al di fuori della provincia di Torino. Debbo però rinunciare a presentare un emendamento in merito in quanto, altrimenti, il provvedimento, dovendo ritornare al Senato, non potrebbe essere più approvato.

Per un senso di giustizia, debbo dire che il commissario attuale fu anche, per un certo periodo, direttore proprio durante gli anni del dopoguerra; non si può quindi parlare di un funzionario fascista quando esso fu accettato in quel periodo e ha avuto riconoscimenti della sua capacità tecnica.

RAPELLI, Relatore. Appena nominato ha licenziato un dipendente perché pretendeva che lo informasse. Questo è un provvedimento fascista e sono i metodi che distinguono il fascismo.

MAGLIETTA. Dichiaro che con il nostro voto intendiamo sottolineare che consideriamo il provvedimento un avvio al ripristino della vecchia configurazione della Alleanza cooperativa torinese e un primo passo verso la normalizzazione dell'Istituto.

Ritengo sarebbe opportuno che la Commissione facesse propria la richiesta dell'onorevole Rapelli al quale mi associo, che le elezioni abbiano luogo al più presto possibile così da dare al nuovo Parlamento la possibilità di regolare definitivamente la questione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale. Il Governo tiene a distinguere due piani, uno assolutamente contingente e l'altro radicale. Sul piano contingente non poteva farsi diversamente da quel che si è fatto; il disegno di legge sottoposto al Parlamento anche se manchevole, è sembrato il migliore possibile proprio per avviare al risorgere un organismo e affrettare il sorgere di un organo regolare che possa poi studiare il problema nella sua complessità ed arrivare a quei risultati che ci auguriamo, cioè la trasformazione ed il ritorno dall'Ente morale alla cooperativa.

Il Governo raccomanda quindi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordina-

mento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » sono sostituiti dai seguenti:

« **Art. 6.** — Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) di sei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente, eletti dall'assemblea per scrutinio di lista, col sistema della rappresentanza proporzionale diretta;

b) di tre rappresentanti dei consumatori, designati: uno dall'Amministrazione provinciale di Torino e due dal comune di Torino;

c) di tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni sindacali che operano nella provincia di Torino.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

« **Art. 9.** — I cinque sindaci effettivi ed i due supplenti sono nominati:

a) due effettivi ed uno supplente dalla assemblea dei possessori di quote di partecipazione al capitale dell'Ente attraverso il sistema di elezione indicato per il Consiglio di amministrazione;

b) uno effettivo ed uno supplente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) uno effettivo dalla Lega delle cooperative e mutue;

d) uno effettivo dalla Confederazione cooperativa italiana.

I sindaci esercitano le funzioni di cui all'articolo 2403 del Codice civile e possono assistere alle adunanze della Giunta esecutiva ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, è integrato dal seguente comma:

« Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del personale — compreso il Direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sull'attività della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che salvo ulteriori sedute, la nostra Commissione ha tenuto nella presente legislatura 148 sedute in sede legislativa e 64 sedute in sede referente. In sede legislativa sono state approvate 147 disegni o proposte di legge, in sede referente 43.

I seguenti 114 disegni o proposte di legge approvati dalla Commissione in sede legislativa sono già leggi dello Stato:

Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da Istituzioni pubbliche e sanitarie (125) — *Legge 1° luglio 1955, n. 552.*

Sansone: Disposizioni in favore dei sanitari perseguitati dal fascismo (163) — *Legge 15 maggio 1954, n. 232.*

Lizzadri: Disposizioni concernenti gli assegni familiari per il settore dei servizi tributari appaltati (195) — *Legge 4 agosto 1955, n. 728.*

Pastore e Morelli: Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati (202) — *Legge 31 luglio 1956, n. 1003.*

Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattie ai coltivatori diretti (215) — *Legge 22 novembre 1954, n. 1136.*

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi (218) — *Legge 3 maggio 1955, n. 370.*

Magno e Lizzadri: (239) e Pastore e Morelli (307): Disciplina dei lavori di facchinaggio — *Legge 3 maggio 1955, n. 407.*

De Maria ed altri: Istituzione dei collegi delle infermiere professionali e delle assistenti sanitarie visitatrici (240) — *Legge 29 ottobre 1954, n. 1049.*

Graziosi e Marengi: Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione e nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati (269) — *Legge 24 luglio 1954, n. 569.*

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E. R. P. (272) — *Legge 27 dicembre 1953, n. 942.*

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agraria ed enti ausiliari (273) — *Legge 19 marzo 1955, n. 144.*

Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (274) — *Legge 29 ottobre 1954, n. 1084.*

Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara (275) — *Legge 31 marzo 1954, n. 141.*

Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidata dal soprappeso istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina (276) — *Legge 27 dicembre 1953, n. 960.*

Targetti e Santi: Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (277) — *Legge 16 aprile 1954, n. 111.*

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali (304) — *Legge 27 dicembre 1953, n. 967.*

Repossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (309) — *Legge 27 dicembre 1953, n. 961.*

Di Vittorio ed altri: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633 (340) — *Legge 13 luglio 1954, n. 557.*

Pastore e Morelli (372); Di Vittorio ed altri (2181); Pastore ed altri (2257): Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani — *Legge 4 febbraio 1958, n. 23.*

Titomanlio Vittoria ed altri: (434) e disegno di legge (640): Assistenza sanitaria agli artigiani — *Legge 29 dicembre 1956, n. 1533.*

Disposizioni varie in materia di assegni familiari (483). *Legge 31 marzo 1954, n. 117.*

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie (486). *Legge 27 marzo 1954, n. 67.*

Senatore Braschi: Modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in materia sanitaria (504). *Legge 26 aprile 1954, n. 251.*

Aumento delle penalità previste per infrazioni alle norme sulla risicoltura (505). — *Legge 15 maggio 1954, n. 262.*

Senatore Mariani: Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili (506) — *Legge 31 marzo 1954, n. 109).*

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Di Leo e Giglia: Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 (515) — *Legge 13 luglio 1954, n. 557.*

Berlinguer ed altri: Disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri (525) — *Legge 9 agosto 1954, n. 657.*

Senatori Angelini Cesare e Gava: Corresponsione della 13^a mensilità al personale addetto ai servizi domestici (537) — *Legge 27 dicembre, n. 940.*

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura (538) — *Legge 27 dicembre 1953, n. 944.*

Senatori Zelioli Lanzini ed altri: Assistenza e cura dei bambini diseredati poveri (547) — *Legge 10 aprile, 1954, n. 218.*

Senatori Bitossi ed altri: Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive (548) — *Legge 31 marzo 1954, n. 90.*

Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali (549) — *Legge 31 marzo 1954, n. 116.*

Rapelli ed altri: Disciplina dell'apprendistato (605) — *Legge 19 gennaio 1955, n. 25.*

Scalia: Riapertura del termine di decadenza di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 2069, relativa a disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (612). — *Legge 2 febbraio 1955, n. 80.*

Bartole e Rapelli: Trasferimento nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni nella legge 20 luglio 1934, n. 1499 (626) — *Legge 25 maggio 1954, n. 304.*

Di Mauro ed altri: Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia (636) — *Legge 12 febbraio 1955, n. 42.*

Buttè: Proroga delle funzioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia (655-bis) — *Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1956.*

Buttè: Proroga delle funzioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle con-

dizioni dei lavoratori in Italia (655-ter) — *Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1957.*

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie (672) — *Legge 10 aprile 1954, n. 106.*

Norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti (673) — *Legge 24 luglio 1954, n. 596.*

Gennai Tonietti Ersia: Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (676) — *Legge 15 giugno 1955, numero 507.*

Cappugi ed altri: Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi alla autorità giudiziaria (693) — *Legge 5 febbraio 1957, n. 18.*

Senatori Santero e Zelioli Lanzini: Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (721) — *Legge 10 marzo 1955, n. 97.*

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima (752) — *Legge 4 dicembre 1954, n. 1222.*

Rubinacci: Conferimento straordinario di « Stelle al Merito del lavoro » per l'anno 1954 (756) — *Legge 5 gennaio 1955, n. 9.*

Cappugi ed altri: Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito requisiti per il diritto alla pensione (781) — *Legge 3 maggio 1956, n. 393.*

Cappugi ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (804-977) — *Legge 26 novembre 1955, n. 1125.*

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti (824) — *Legge 22 novembre 1954, n. 1041.*

Pastore: Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per i settori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati (839) — *Legge 4 agosto 1955, n. 728.*

Disciplina delle cooperative di emigrazione (882) — *Legge 4 dicembre 1954, n. 1244.*

Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici (907) — *Legge 29 ottobre 1954, n. 1046.*

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Repossi ed altri: Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo (924) — *Legge 9 agosto 1954, n. 657.*

Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas (1146) — *Legge 1° luglio 1955, n. 638.*

Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione (1053) — *Legge 27 novembre 1954, n. 1440.*

Senatore Benedetti: Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1061) — *Legge 5 gennaio 1955, n. 15.*

Modifiche al regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro (1072) — *Legge 30 ottobre 1955, n. 1079.*

Senatori Giardina ed altri: Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali (1092) — *Legge 22 novembre 1954, n. 1107.*

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari (1192) — *Legge 23 dicembre 1955, n. 1367.*

Zanibelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 (1292) — *Legge 26 novembre 1955, n. 1161.*

Santi: Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi (1324) — *Legge 16 maggio 1956, n. 526.*

Proroga dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori (1395) — *Legge 26 novembre 1955, n. 1148.*

Sansone: Modificazioni all'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232 (1411) — *Legge 3 maggio 1956, n. 401.*

Disposizioni per il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali (1457) — *Legge 1° luglio 1955, n. 550.*

Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle esigenze della seconda assemblea dell'organizzazione mondiale della sanità (1489) — *Legge 23 dicembre 1955, n. 1340.*

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti

di assicurazione e capitalizzazione (1509) — *Legge 14 luglio 1955, n. 617.*

Caronia ed altri: Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo (1608) — *Legge 20 febbraio 1956, n. 68.*

Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 (1615) — *Legge 27 dicembre 1956, n. 1453.*

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private (1619) — *Legge 31 marzo 1956, n. 293.*

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia (1642) — *Legge 4 agosto 1955, n. 692.*

Graziosi e Buttè: Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (1650) — *Legge 15 febbraio 1958, n. 91.*

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (1804) — *Legge 9 novembre 1955, n. 1122.*

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari (1817) — *Legge 31 agosto 1956, n. 1004.*

Penazzato ed altri: Assegni familiari agli apprendisti capi famiglia e assistenza malattia ai familiari a carico (1878) — *Legge 8 luglio 1956, n. 706.*

Ceccherini: Concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 (1897) — *Legge 8 febbraio 1957, n. 43.*

Chiarolanza: Assicurazione obbligatoria dei medici radiologi contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive (2034) — *Legge 20 febbraio 1958, n. 93.*

Storchi ed altri: Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi (2068) — *Legge 3 maggio 1956, n. 392.*

Gennai Tonietti Erisia ed altri: Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia (2083) — *Legge 23 dicembre 1957, n. 1252.*

Disposizioni varie in materia di assegni familiari (2104) — *Legge 16 maggio 1956, n. 504.*

Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali (2148) — *Legge 16 maggio 1956, n. 562.*

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Berloffo ed altri: Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano tra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 (2161) — *Legge 4 dicembre 1956, n. 1405.*

Gennai Tonietti Erisia: Titolo di studio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 (2229) — *Legge 13 dicembre 1956, n. 1420.*

Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera f) della legge 10 gennaio 1952, n. 38 (2268) — *Legge 23 ottobre 1956, n. 1266.*

Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei paesi di origine (2271) — *Legge 31 luglio 1956, n. 1035.*

Senatori Benedetti ed altri: Concessione di un contributo straordinario di 15 milioni per l'organizzazione in Roma del 12° congresso mondiale di odonto-stomatologia (2289) — *Legge 1° luglio 1957, n. 517.*

Storchi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (2359) — *Legge 31 luglio 1956, n. 1037.*

Infantino e Delcroix: Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi (2405) — *Legge 14 luglio 1957, n. 594.*

De Maria ed altri: Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana (2416) — *Legge 13 dicembre 1956, n. 1430.*

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali (2483) — *Legge 27 novembre 1956, n. 1418.*

Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 (2484) — *Legge 27 novembre 1956, n. 1407.*

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione (2515) — *Legge 4 dicembre 1956, n. 1450.*

Schermografia di massa, effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (2538) — *Legge 27 dicembre 1956, n. 1456.*

Senatori Angelilli ed altri: Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicu-

rati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (2611) — *Legge 27 dicembre 1956, n. 1504.*

Modifiche alle vigenti disposizioni sugli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (2624) — *Legge 21 ottobre 1957, n. 1027.*

Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947 n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici od ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania (2723) — *Legge 25 aprile 1957, n. 306.*

Reposi ed altri: Modifiche all'articolo 4 della legge 22 aprile 1953, n. 391, (2746) — *Legge 30 luglio 1957, n. 652.*

Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori (2888) — *Legge 14 febbraio 1958, n. 138.*

Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale (2890) — *Legge 29 novembre 1957, n. 1177.*

Truzzi: Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 (2900) — *Legge 20 dicembre 1957, n. 1239.*

Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari, già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (2996) — *Legge 2 agosto 1957, n. 676.*

Senatori Pezzini: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (2998) — *Legge 2 agosto 1957, n. 680.*

Disciplina della produzione del commercio dell'alcole etilico (3073) — *Legge 3 ottobre 1957, n. 1029.*

Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro (3112) — *Legge 9 novembre 1957, n. 1126.*

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura (3124) — *Legge 25 novembre 1957, n. 1176.*

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Messinetti* ed altri: Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 (3134) — *Legge 4 febbraio 1958, n. 21.*

Senatori Samek Lodovici ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 per l'organizzazione in Roma del VII Congresso della Società Internazionale della trasfusione del sangue (3215) — *Legge 9 novembre 1957, n. 1121.*

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'assicurazione (3283) — *Legge 14 febbraio 1958, n. 139.*

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali (3302) — *Legge 23 dicembre 1957, n. 1348.*

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi un rapporto di impiego con imprese editoriali (3319) — *Legge 5 gennaio 1957, n. 14.*

Senatori Menghi e Angelilli: Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori (3374) — *Legge 24 gennaio 1957, n. 19.*

I seguenti 18 disegni o proposte di legge esaminati in sede referente sono già leggi dello Stato:

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 (79) — *Legge 31 ottobre 1953, n. 812.*

Buttè e Calvi: Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia (655) — *Gazzetta Ufficiale n. 96 del 1955.*

Chiaramello: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (420) — *Legge 24 ottobre 1955, n. 990.*

Bonomi ed altri (252); Di Vittorio ed altri (604); Longo ed altri (801); Gui e Zaccagnini (1163) e Pavan ed altri (1836): Estensione ai mezzadri e coloni parziari dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti — *Legge 26 ottobre 1957, n. 1047.*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (915) — *Legge 9 agosto 1954, n. 731.*

Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (1209) — *Legge 12 febbraio 1955, n. 52.*

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (1210) — *Legge 12 febbraio 1955, n. 51.*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1430) — *Legge 31 ottobre 1955, n. 973.*

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (1883) — *Legge 14 aprile 1956, n. 307.*

Conversione in legge, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere (1926) — *Legge 31 gennaio 1956, n. 40.*

Conversione in legge del decreto legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati (2089) — *Legge 24 marzo 1956, n. 265.*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (2317) — *Legge 27 luglio 1956, n. 770.*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2692) — *Legge 7 ottobre 1957, n. 916.*

Estensione del trattamento di riveribilità ed altre provvidenze in favore di pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (3426) — *Legge 20 febbraio 1958, n. 55.*

I seguenti 26 disegni o proposte di legge da noi esaminati sono stati già approvati da ambedue i rami del Parlamento ed attendono di essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*:

Pastore, Morelli, Di Vittorio ed altri: Tutela del lavoro a domicilio (128-709).

Pastore ed altri: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico (371).

Caronia ed altri: Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del « Centro internazionale radio-medico » (C. I. R. M.) (425).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Venegoni, Bigiandi, Storchi, Stella ed altri: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (696-948-1574-2384-2385).

Ferrara Domenico, Scalia Vito, Mazza, Magno ed altri: Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1299-1300-1853).

Rapelli: Regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali (1327).

Rapelli, Santi, Pastore ed altri: Norme sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2108-2152).

Guerrieri Emanuele ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (2901).

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche (3099).

Senatori Amigoni ed altri: Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti (3331).

Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55 sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari (3335).

Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3424).

Senatori Benedetti e Piechele: Interpretazione autentica dell'articolo 367, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (3502).

Trasformazione e riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (3514).

Senatore Angelini Cesare: Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza (3659).

Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » (3667).

Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (3668).

Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme (3268).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

TRABUCCHI E BIAGIONI: « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle province ». (2677):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Senatore ANGELINI CESARE: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza. » (3659):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo ». (3668):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

« Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese ». (3667):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardecì, Buttè, Calvi, Cavallotti, Chiarolanza, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Mastino Del Rio, Noce Teresa, Penazzato, Rapelli, Sabatini, Santi, Scalia Vito, Scarpa,

Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi.

È in congedo:

Pastore

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI